



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 02/04/2021

### FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 19.12.2011 con altro intermediario, poi divenuto l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, per un importo lordo pari a € 22.800,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 190,00 ciascuna.
2. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 30.11.2016, dopo aver pagato la rata n. 59. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 162,74 a titolo di "rimborso commissioni".
3. Con ricorso presentato il 25.9.2020, preceduto da reclamo dell'11.6.2020, chiede, con l'assistenza di una società di consulenza, la somma di € 988,45, di cui € 107,61 a titolo di restituzione *pro quota* delle commissioni finanziarie, già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata, € 231,80 a titolo di restituzione *pro quota* delle commissioni accessorie (per la rete di vendita) e € 649,04 a titolo di restituzione *pro quota* degli oneri assicurativi, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione al saldo e alla rifusione delle spese di assistenza professionale, quantificate in € 500,00.
4. Richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, e la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 17.12.2019.



5. Con le controdeduzioni l'intermediario eccepisce preliminarmente l'irricevibilità del ricorso poiché il reclamo ad esso propedeutico è stato presentato in mancanza di idonea procura, essendo privo dell'autenticazione della firma. Eccepisce inoltre la propria carenza di legittimazione passiva quanto alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi. Evidenzia che: i) le commissioni finanziarie sono state riconosciute in sede di conteggio estintivo per l'importo spettante ai sensi del contratto, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis* sulla quota *recurring* delle stesse, pari al 60% del relativo ammontare; ii) le commissioni per la rete di vendita sono di natura *up front* e quindi non retrocedibili. Ritiene non rilevante ai fini della richiesta di restituzione dei costi *up front* la suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, non essendo la stessa applicabile ai rapporti fra privati né potendo comunque avere efficacia retroattiva, come confermato da varie pronunce dei giudici di merito, che cita.

6. Chiede, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in via principale, che sia dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi e che le altre domande siano rigettate; in via subordinata, ritiene dovuto esclusivamente il rimborso di € 649,04, oltre interessi legali, per la restituzione degli oneri assicurativi.

7. Con repliche alle controdeduzioni parte ricorrente ribadisce che i costi del credito sono restituibili a prescindere dalla natura continuativa o meno degli stessi, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, e della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 17.12.2019.

## DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

4. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie». In ogni caso la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».



5. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up front* ritenuto preferibile dalla suddetta decisione del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Nella riunione del 26 marzo 2020 questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui sopra, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

7. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, t.u.b.

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

9. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

10. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

11. Parte ricorrente chiede la restituzione *pro quota* delle commissioni finanziarie, delle commissioni per la rete di vendita e degli oneri assicurativi.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

12. Si rileva che, nel caso di specie, le commissioni finanziarie sono ripartite in una quota del 60% e in una del 40% sulla base di una preliminare distinzione fra costi *recurring* e costi *up front*. La quota del 60% va pertanto rimborsata secondo il criterio *pro rata temporis* e quella del 40% secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato secondo la curva degli interessi. Le commissioni per la rete distributiva, in assenza di una descrizione delle attività correlate, va considerata di natura *recurring*.

13. Quanto agli oneri assicurativi, è consolidato orientamento dell'Arbitro che al relativo rimborso sia tenuto l'intermediario finanziatore, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi rispetto al rapporto di finanziamento. Sulla base della documentazione in atti tali oneri devono essere restituiti secondo il criterio *pro rata temporis*.

14. Alla luce di quanto sopra enunciato, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni e spese, è pari a € 940,57, come risulta dalla seguente tabella:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	59
rate residue	61

TAN ▶	5,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	50,83%
- in proporzione alla quota interessi	28,33%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi ▼	
○	comm. finanziarie (60%) ( <i>recurring</i> )	€ 319,10	€ 162,21 ⊙	€ 90,39 ○	€ 162,74	-€ 0,53
○	comm. finanziarie (40%) ( <i>up front</i> )	€ 212,73	€ 108,14 ○	€ 60,26 ⊙		€ 60,26
○	commissione rete vendita ( <i>recurring</i> )	€ 456,00	€ 231,80 ⊙	€ 129,17 ○		€ 231,80
○	oneri assicurativi ( <i>recurring</i> )	€ 1.276,80	€ 649,04 ⊙	€ 361,67 ○		€ 649,04
○	rimborsi senza imputazione		⊙	○		€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 940,57
interessi legali	si

15. All'accoglimento del ricorso nei termini indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

16. Non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, per i motivi sopra indicati (cfr. punto 10, ultimo alinea).

17. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 941,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA